

Dal mondo

## Ocse: nel CRS uno standard ad hoc per notifica errori di file o dati

29 Luglio 2016

L'Organizzazione ha messo a punto lo status message XML schema relativo a quelli contenuti nelle due tipologie

Thumbnail  
Image not found or type unknown

Gli Stati che hanno aderito allo scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS) inizieranno a trasmettere e ricevere i *file*, secondo il cd. *CRS XML Schema*, sviluppato dall'Ocse, a partire dal settembre 2017.

### Le tipologie di errore e il tracciato XML

Le informazioni contenute nei *file* oggetto di trasmissione potrebbero contenere errori dovuti sia alla non corretta generazione del *file*, sia ad incompletezze o inesattezze relative ai singoli *record* di dati.

Tenuto conto di questa eventualità, l'Ocse ha predisposto un apposito tracciato XML (con annessa Guida per utenti), finalizzato a consentire alle Autorità fiscali di scambiarsi informazioni relative alla gestione e correzione di questi errori.

Il cd. *CRS Status Message XML Schema* consente all'Autorità fiscale che ha ricevuto un file XML relativo allo scambio automatico CRS di comunicare all'Autorità inviante che il *file* ricevuto è errato, oppure contiene uno o più errori relativi a specifici *record* contenuti.

### Il CRS Multilateral Competent Authority Agreement

Gli errori relativi al *file* nel suo complesso sono quelli che non consentono all'Autorità fiscale ricevente di aprire il *file* trasmesso. Si tratta quindi errori che sono alla base della trasmissione, per i quali l'Ocse raccomanda, da un lato la massima tempestività nell'invio del messaggio di errore e, dall'altro la speditezza nel ritrasmissione del *file* corretto.

Questo approccio consente la corretta applicazione della Section 4 del *CRS Multilateral Competent Authority Agreement*, in relazione alla notifica e correzione di errori che impediscono l'effettivo scambio di informazioni.

## **Le due sezioni del CRS Status Message XML**

Il *CRS Status Message XML Schema* può, inoltre, essere utilizzato da un'Autorità fiscale per fornire un riscontro dei dati forniti da un'istituzione finanziaria residente nello stesso Stato dell'Autorità.

Il *CRS Status Message XML Schema* si compone di due sezioni:

- l'intestazione del messaggio con l'indicazione del soggetto inviante, del soggetto ricevente, del tipo di messaggio e del momento in cui è stato prodotto;
- il corpo del messaggio, che contiene indicazioni in merito all'eventuale individuazione di errori, al tipo di errore individuato ed alla decisione in merito al fatto se accettare o meno il messaggio CRS.

## **Il procedimento e la validazione**

Per ciascun *file* CRS ricevuto, l'Autorità ricevente trasmette alla propria controparte inviante un messaggio che indica il risultato del processo di validazione.

Con riferimento agli errori presenti nei singoli *record* una richiesta di correzione o eliminazione di *record* in un messaggio CRS non deve essere inviata all'Autorità inviante fino a quando l'Autorità ricevente non ha confermato la ricezione del messaggio, o prima di quindici giorni a partire dalla ricezione del *file*. Quando l'Autorità che ha ricevuto il *file* indica nel *CRS Status Message XML Schema* che il messaggio è stato rifiutato deve specificare almeno un tipo di errore registrato. Quando non viene registrato alcun tipo di errore, il messaggio deve essere accettato.

Anche se vengono indicati errori, il *file* può comunque essere accettato nel caso in cui l'errore non sia considerato così grave da giustificare un rifiuto completo.

## **L'errore nei record**

Nel caso venga individuato un errore nei singoli *record*, è opportuno che il messaggio sia accettato, a meno che i *record* errati non siano così frequenti da imporre un rifiuto completo del *file* trasmesso. Quando il *file* è stato rifiutato, lo stesso deve essere corretto e ritrasmesso, nel caso in cui il rifiuto è dovuto ad un errore che ne inficia la capacità di lettura da parte dell'Autorità ricevente. Qualora, invece, siano presenti molti errori nei singoli *record* le Autorità competenti si consulteranno, ai sensi della *Section 6* del *CRS Multilateral Competent Authority Agreement*, al fine di trovare un accordo che consenta la corretta ed effettiva trasmissione dei dati.

di

**Matteo Mascia**